



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017
N.RF062
INFO FLASH
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione
www.redazionefiscale.it
Pag. 1 / 5

OGGETTO	CARTELLE DI PAGAMENTO - TERMINI E MODALITÀ DI NOTIFICA
RIFERIMENTI	DPR 600/1973; DPR 602/1973; D.Lgs. 159/2015; DL 193/2016 CONV IN L. 225/2016
CIRCOLARE DEL	03/04/2017

CARTELLE DI PAGAMENTO E TERMINI DI PRESCRIZIONE

Il "collegato fiscale" alla legge di bilancio 2017 (DL 193/2016) è intervento nuovamente sulle modalità di notifica delle cartelle di pagamento a seguito dell'intervento legislativo operato dal D.Lgs. 159/2015, che a sua volta ha introdotto alcune novità relativamente ai termini di notifica delle cartelle. Rispetto al dettato precedente, i termini di notifica oggetto di modifica hanno interessato gli aspetti fallimentari e le procedure concorsuali.

MODALITÀ DI NOTIFICA DELLE CARTELLE - OBBLIGO E FACOLTÀ

Il primo intervento legislativo è stato attuato dal D.Lgs. 159/2015 (recante misure in materia di riscossione) che ha riscritto totalmente il co. 2 dell'art. 26 del DPR 602/1973.

I punti salienti delle modifiche erano i seguenti:

1. la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al DPR 68/2005, a mezzo PEC, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge.
2. nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di PEC (INI-PEC).
3. all'Agente della riscossione è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi.
4. non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile che prescrive al co. 1 *"Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo"*.

Per effetto dell'introduzione **dell'obbligo di notifica a mezzo PEC per imprese, società e professionisti**, si regolavano anche gli aspetti riguardanti l'indirizzo e la casella di PEC e in particolare la validità o attivazione dell'indirizzo di PEC del destinatario e la saturazione o meno della casella di PEC.

Diversamente, tranne gli aspetti attinenti all'indirizzo e alla casella di PEC, da quanto poc'anzi esposto, per le **persone fisiche non obbligate ma intestatarie di una casella di PEC**, è prevista ancora, nonostante la modifica normativa introdotta dal D.L. 193/2016, l'opzione, previa richiesta tramite apposito modulo, della notifica esclusiva con tali modalità all'indirizzo dichiarato ovvero a quello successivamente comunicato all'ADR ([Modulo Equitalia di richiesta di notifica volontaria a mezzo PEC](#)).

NORMATIVA CON LE MODIFICHE PREVISTE DAL D.Lgs. 159/2015			
NOTIFICA CARTELLA	FACOLTÀ/OBBLIGO	NORMA INAPPLICABILE	DECORRENZA
Persone fisiche	Facoltà	CPC, art. 149-bis "Notificazione a mezzo PEC"	NOTIFICHE EFFETTUATE DAL 01/06/2016
Imprese individuali	Obbligo		
Società	Obbligo		
Professionisti	Obbligo		

CASI	PEC	DOVE DEPOSITARE L'ATTO	ADEMPIMENTI DELLA CCIAA
INDIRIZZO	NON VALIDO	Uffici della CCIAA competente e pubblicazione avviso sul sito informatico della medesima	Notizia al destinatario tramite raccomandata A/R
INDIRIZZO	NON ATTIVO		
CASELLA	SATURA anche dopo un 2° tentativo da effettuarsi decorsi almeno 15 giorni dal primo		

L'obbligo di notifica a mezzo PEC per imprese, società e professionisti è stato oggetto di interventi giurisprudenziali che ne hanno stabilito la nullità.

Si richiamano in particolare:

1. **Sentenza n. 462/07/2014 CTP Parma depositata il 9 agosto 2014 (avente addirittura data anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. 159/2015 risalente al 22-10-2015).**



Nota: la CTP ha accolto il ricorso presentato dal contribuente in relazione agli atti (intimazioni di pagamento) notificati a mezzo PEC, in quanto non è stata raggiunta la certezza legale della conoscibilità degli atti, ovvero la stampa dell'atto notificato con la relata, il certificato della firma digitale del notificante, il certificato di firma del gestore di PEC, le informazioni richieste dall'art 18 D.M. 44/2011 per il corpo del messaggio, le ricevute della PEC nonché la mancata produzione degli ulteriori dati di certificazione.

2. **Sentenza n. 611/2016 CTP Lecce del 25 febbraio 2016;**
3. **Ordinanza n. 1817/2016 CTP Napoli del 12 maggio 2016;**
4. **Sentenza n. 9920/2016 del 1° luglio 2016 CTP Latina;**
5. **Sentenza n. 21097/07/2016 CTP Latina.**

Le sentenze del 2016, emanate in vigenza del nuovo regime normativo, sono tutte accomunate dalla nullità della cartella notificata a mezzo PEC poiché il messaggio e-mail non contiene l'originale della cartella Equitalia ma soltanto una copia informatica priva di attestazione di conformità apposta da un pubblico ufficiale. Inoltre, mancano sia la garanzia circa l'originalità del documento inoltrato al destinatario e sia la piena prova dell'effettiva consegna dello stesso al destinatario.

Si evidenziano le differenze esistenti tra la notifica tramite raccomandata A/R e PEC:

CARTELLA	RACCOMANDATA A/R	PEC
CONSEGNA DELL'ATTO	Atto originale	Mancanza della dichiarazione di conformità dovuta alla consegna di una copia informatica
RICEZIONE DELL'ATTO	L'attestazione della ricezione viene garantita dal pubblico ufficiale	Mancanza dell'attestazione di ricezione
INDIRIZZO DEL DESTINATARIO	La cartella viene consegnata all'indirizzo di residenza o presso la sede legale della società riportato sull'atto	La cartella allegata alla PEC non sempre riporta la residenza o la sede legale del contribuente

Le pronunce giurisprudenziali del 2017 sono:

1. **Sentenze n. 100/2017 e 101/2017 CTP Savona del 10 febbraio 2017:** accoglimento del ricorso presentato dal contribuente in relazione alla notifica dell'intimazione di pagamento a mezzo PEC allegata come documento in formato pdf.
2. **Sentenza n. 1023/1/2017 CTP Milano:** nullità della cartella notificata via PEC con l'allegato del file con estensione pdf (che non soddisfa i requisiti d'integrità dell'allegato) e non p7m che invece è firmato in maniera digitale.

ATTIVITÀ	NORMATIVA	CONTESTAZIONE	NORMATIVA
NOTIFICA CARTELLA E/O INTIMAZIONE DI PAGAMENTO TRAMITE PEC	DPR 602/1973, artt. 26, c. 2 e 50	Non contestazione dell'autenticità del messaggio PEC	=
		Contestazione dell'allegato PDF che non può essere considerato un valido documento informatico ma piuttosto una copia informatica che in quanto tale è priva di qualsiasi valore probatorio	D.Lgs. 82/2005, artt. 20 e 22
D.Lgs. 82/2005, art. 20 "Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici"			
D.Lgs. 82/2005, art. 22 "Copie informatiche di documenti analogici"			
I documenti inviati via PEC da Equitalia sono del tutto carenti di quelle procedure atte a garantirne la genuina paternità, nonché mancanti della firma informatica e/o digitale, e non rispondenti a criteri di univocità ed immodificabilità, per cui non garantiscono il valore di certezza e corrispondenza, peraltro confortato dall’attestazione di conformità, del tutto assente, invece previsti indefettibilmente dalle disposizioni normative sopra richiamate.			

MODALITÀ DI NOTIFICA DELLE CARTELLE: LE NOVITÀ DEL D.L. 193/2016

L'art. 7-quater del D.L. 193/2016, come indicato in precedenza, ha modificato parzialmente il dettato del co. 2 dell'art. 26 del DPR 602/1973, stabilendo quanto segue:

- **notifica a imprese, società e professionisti (che sono obbligati ad avere in indirizzo PEC)**: viene previsto non più come obbligo ma come facoltà;
- **notifica a soggetti diversi dai precedenti che ne fanno richiesta**: l'esercizio dell'opzione circa il ricevimento della cartella tramite la modalità PEC, conferisce alla notifica la natura di obbligo e non di facoltà;
- **applicazione dell'art. 60 del DPR 600/1973**, anch'esso modificato dal citato D.L. 193/2016 con l'aggiunta di un comma. L'espresso richiamo di tale articolo, che tratta delle notificazioni di atti e avvisi dell'Agenzia delle Entrate (*che dal 1° luglio 2017 può essere effettuato anche tramite PEC per imprese, società e professionisti obbligati ad avere un indirizzo PEC; invece, per le persone non obbligate ad avere un indirizzo PEC è possibile optare per tale modalità di notifica tramite richiesta da inviare all'Agenzia delle Entrate utilizzando il modello predisposto con Provvedimento n. 44027 del 3 marzo 2017*), alle nuove modalità di notifica, attiene sia agli adempimenti da porre in essere nel caso in cui l'indirizzo di PEC fosse non valido o attivo e la casella di PEC satura e sia al perfezionamento della notifica.
- **rinnovo della notifica delle cartelle eseguite tra il 1° giugno 2016 e il 3 dicembre 2016 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 193/2016) con modalità ordinarie non PEC**: in particolare il rinnovo avviene mediante invio all'indirizzo di PEC del destinatario e i termini di impugnazione degli stessi atti decorrono, in via esclusiva, dalla data di rinnovazione della notificazione.

NORMATIVA CON LE MODIFICHE PREVISTE DALLA L. 225/2016			
NOTIFICA CARTELLA	FACOLTÀ e/o OBBLIGO	NORMA APPLICABILE	RINNOVO
Persone fisiche	Facoltà	DPR 600/1973, art. 60 "Notificazioni"	NOTIFICHE EFFETTUATE DAL 01/06/2016 AL 03/12/2016 SENZA PEC
Imprese individuali	Facoltà		
Società	Facoltà		
Professionisti	Facoltà		

NORMATIVA CON LE MODIFICHE PREVISTE DALLA L. 225/2016, art. 7-quater				
CASI	PEC	DEPOSITO TELEMATICO DELL'ATTO	PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO	ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO
INDIRIZZO	NON VALIDO	Nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere	Entro i 2 giorni successivi a quelli del deposito. Pubblicazione per 15 giorni	Notizia al destinatario tramite raccomandata A/R
INDIRIZZO	NON ATTIVO			
CASELLA	SATURA anche dopo un 2° tentativo da effettuarsi decorsi almeno 7 gg dal primo invio			

NORMATIVA CON LE MODIFICHE PREVISTE DALLA L. 225/2016, art. 7-quater	
PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA TRAMITE PEC PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA	
MITTENTE	Nel momento in cui il gestore della casella di PEC trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio
DESTINATARIO	Alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella PEC del destinatario trasmette al mittente (cioè all'ufficio) o nel 15° giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa

TERMINE DI NOTIFICA DELLE CARTELLE: CONFRONTO NORMATIVO

Come detto in precedenza, il D.Lgs. 159/2015 ha modificato i termini di notifica delle cartelle con riferimento agli istituti presenti nelle procedure fallimentari e concorsuali.

NORMATIVA ANTE E POST MODIFICA		
DPR 602/1973	TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ	TERMINE
- co. 1, lettera a)	Attività di liquidazione delle imposte, contributi, premi e rimborsi dovuti in base alla dichiarazione di cui all'art. 36-bis del DPR 600/1973	Entro il 3° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
- co. 1, lettera a)	Somme dovute per TFR e Prestazioni pensionistiche di cui DPR 917/1986, artt. 19 e 20	Entro il 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione 770
- co. 1, lettera b)	Attività di controllo formale della dichiarazione di cui all'art. 36-ter del DPR 600/1973	Entro il 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
- co. 1, lettera c)	Somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio	Entro il 2° anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo

DISPOSIZIONI AGGIUNTE DAL D.Lgs. 159/2015		
DPR 602/1973	TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ	TERMINE
- co. 1, lettera c-bis)	Somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui all'art. 15-ter.	Entro il 3° anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateizzo.
- co. 1-bis, lettera a)	Crediti anteriori alla data di pubblicazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo nel registro delle imprese, non ancora iscritti a ruolo.	Entro il 31 dicembre del 3° anno successivo alla pubblicazione del decreto che revoca l'ammissione al concordato preventivo.
- co. 1-bis, lettera a)	Crediti anteriori alla data di pubblicazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo nel registro delle imprese, non ancora iscritti a ruolo.	Entro il 31 dicembre del 3° anno successivo alla pubblicazione del decreto che ne dichiara la mancata approvazione.
- co. 1-bis, lettera a)	Crediti anteriori alla data di pubblicazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo nel registro delle imprese, non ancora iscritti a ruolo.	Entro il 31 dicembre del 3° anno successivo alla pubblicazione della sentenza che dichiara la risoluzione o l'annullamento del concordato preventivo.
- co. 1-bis, lettera b)	Crediti rientranti nell'accordo di ristrutturazione dei debiti non ancora iscritti a ruolo alla data di presentazione della proposta di transazione fiscale.	Entro il 31 dicembre del 3° anno successivo alla scadenza del termine di cui al co. 6, art. 182-ter, R.D. 267/1942 (cioè entro 90 giorni dalle scadenze previste per i pagamenti a Entrate e enti di previdenza).
- co. 1-bis, lettera b)	Crediti rientranti nell'accordo di ristrutturazione dei debiti non ancora iscritti a ruolo alla data di presentazione della proposta di transazione fiscale.	Entro il 31 dicembre del 3° anno successivo alla pubblicazione della sentenza che dichiara l'annullamento dell'accordo
- co. 1-bis, lettera c)	Crediti non ancora iscritti a ruolo, anteriori alla data di pubblicazione della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o della proposta di piano del consumatore.	Entro il 31 dicembre del 3° anno successivo alla pubblicazione del decreto che dichiara la risoluzione o l'annullamento dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ovvero la cessazione degli effetti dell'accordo.
- co. 1-bis, lettera c)	Crediti non ancora iscritti a ruolo, anteriori alla data di pubblicazione della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o della proposta di piano del consumatore.	Entro il 31 dicembre del 3° anno successivo alla pubblicazione del decreto che revoca o dichiara la cessazione degli effetti del piano del consumatore.
- co. 1-ter	Se successivamente alla chiusura delle procedure di cui alle lettere a) e b) del comma 1-bis viene dichiarato il fallimento del debitore, il concessionario procede all'insinuazione al passivo senza necessità di notificare la cartella di pagamento.	